



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza D'urgenza di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCOHOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
MESSINA VITO	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
PEZZUTTO MAURIZIO	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SARTOR MARIO	Assente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
CAPPELLAZZO ALESSANDRO	Presente	
MAZZON SABRINA	Presente	
MINUZZO ALEX	Assente	
STANGL BIRGIT BARBARA	Presente	
BORIN VALENTINA	Presente	
	Presenti	Assenti
	11	2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ghedin Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018.

Aperta la seduta, illustra l'argomento il Sindaco riferendo che l'Amministrazione aveva manifestato l'indirizzo politico di mantenere e potenziare la "holding" procedendo ad una operazione di fusione di Asco Holding S.p.a. con la partecipata Asco TLC, al fine di risolvere il tema della mancanza di personale da parte di Asco Holding rispetto a quanto richiesto dal TUSP; ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e ritiene fondamentale il ruolo della società capogruppo per la riorganizzazione della *governance* delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica; ribadisce che la scelta della fusione con Asco Piave S.p.a. proposta dal socio privato, avrebbe determinato l'annacquamento del capitale sociale pubblico all'interno di una quotata in borsa con problematiche evidenti di coordinamento dell'azionariato pubblico (come è evidente considerando anche solo il dato quantitativo con riferimento alla data della razionalizzazione: Asco holding è a maggioranza pubblica al 90% mentre Asco Piave vede un controllo pubblico per una percentuale molto minore pari a circa il 60%); continua altresì ribadendo che la volontà dei Comuni è che Asco Holding sia totalmente di proprietà pubblica con esclusione dei privati; gli preme sottolineare che ora bisogna aspettare la sentenza del Consiglio di Stato prevista per il 7 o 8 novembre p.v.; comunica che in questa seduta, si è tenuti ad approvare entro il 30/09, in quanto previsto, la revisione straordinaria delle partecipate per non essere esclusi dai diritti sociali (voto in assemblea).

Conclusasi l'illustrazione dell'argomento, chiede di procedere all'approvazione della proposta sopraesposta;

Vice Sindaco Messina: Sostiene che l'Odg non aggiunge nulla a quello che è stato già deliberato. La presente delibera è solo una ricognizione a seguito della delibera del TAR e della modifica dello Statuto; ribadisce che i dividendi sono una cosa recente, nel passato ciò che si guadagnava veniva reinvestito, i privati sono determinati e fanno quadrato; sostiene che anche le AA.CC. dovrebbero fare così ma non sempre accade, i privati fanno gli interessi propri e lo fanno bene. Le azioni dei venditori dovevano essere acquistate dai Comuni, in tal modo non ci sarebbe stato il ricorso al TAR; continua dicendo che Salgareda ha scelto di fare la fusione con Asco Tlc e che non si va ad approvare qualcosa di diverso da quello che è stato fatto in precedenza; nel frattempo altri Comuni, per vari motivi, hanno optato per il recesso, sostiene che sarebbe stato necessario un maggiore confronto.

Sindaco: Risponde che non è facile mettere tutti d'accordo, che ci sono state molte e differenti prese di posizioni e di intenzioni; sostiene che il peccato originale è stato quello di aver venduto delle quote ai privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico.;
- in particolare, con riferimento alla partecipata ASCO HOLDING S.p.a., era stato stabilito di fornire indicazioni al C.d.A. di Asco Holding per l'avvio, quale misura di razionalizzazione, di un progetto

volto alla successiva e progressiva acquisizione di altre società o enti partecipati, anche del gruppo, che gestiscono servizi di interesse generale, in ossequio alla normativa vigente;

- il termine per la conclusione dei processi di alienazione o razionalizzazione era stato previsto in un anno dalla data di approvazione della ricognizione;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018, che pronunciando sul ricorso nel frattempo proposto dal socio privato avverso la citata delibera consiliare n. 16/2017 lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando, oltre alla nostra deliberazione citata in esordio, anche le deliberazioni di numerosi altri Comuni soci di Asco Holding spa, ritenute illegittime;

PREMESSO inoltre che in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è provveduto a:

- ridefinire l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;

CONSIDERATO che:

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali che seguono, richiedono una revisione delle motivazioni che con la deliberazione succitata avevano determinato questo Comune a prevedere un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco Holding;

TENUTO CONTO :

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *"La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"...Omissis..."Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..."*(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);
- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *"... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio." .. omissis.... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)."*

RICHIAMATO l'art. 4 *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"* del D. Lgs. 75/2016 secondo cui:

- *"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*

- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis..."
- "d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; "

RICORDATO che:

Asco Holding spa detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.a.
- Asco TLC S.p.a.
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione)
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione), che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., (anch'essa in liquidazione)
- Bim Piave Nuove Energie s.r.l.

RITENUTO che:

- la società Asco Holding con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di "Holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave spa quotata in borsa;
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D. Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera il rilievo sollevato nella sentenza del TAR già antecedentemente citata che ritiene che il carattere *"estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding"* comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. Proprio l'utilizzo dello strumento societario Asco Holding spa permette ora a ciascun Comune socio, in base al nuovo statuto della società, di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso Cda. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria, che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni, oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore della compagine pubblica della società.

VERIFICATO che le società partecipate indirette attraverso lo strumento della holding devono essere oggetto di valutazione ai fini della legittima detenibilità di cui all'art. 4 e 5 del D. Lgs. 175/16, ritenendosi che:

- Ascopiave S.p.a. : costituisce la partecipazione più importante di cui si detiene il controllo con una quota che statutariamente non potrà mai scendere sotto il 50%. E' una società quotata nel mercato regolamentato della Borsa Italiana e pertanto si trova in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 comma 5 del D. Lgs.175/16.
- Asco TLC S.p.a : è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni;
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione): va dismessa portando a termine la procedura di liquidazione;
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione): vanno dismesse portando a termine le procedure di liquidazione;
- Bim Piave Nuove Energie s.r.l. si tratta di una partecipazione minoritaria e comunque opera in un ambito previsto dalla Legge Madia (servizi strumentali agli EELL per la gestione calore);
- **RITENUTO** inoltre che:

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;
- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;
- analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding spa, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.

Verificato che secondo l'atto ricognitivo, di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate – gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

PIAVE SERVIZI SRL

Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo composto dai Sindaci pro-tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del referendum del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal comitato "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne, il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26: "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del D. Lgs. 175/2016 le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.

ASCO HOLDING S.P.A.

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. può essere mantenuta dato che la società Ascopiave spa risulta essere quotata in borsa. Per le altre società controllate o detenute da Asco Holding spa si individua quale azione di razionalizzazione il completamento della procedura di liquidazione già avviata. In particolare per Asco TLC spa si ribadisce l'indicazione di provvedere alla alienazione tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di Asco Holding S.p.a. quale azione di razionalizzazione.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 25 del 21/12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

Con voti:

- favorevoli n. 8
 - contrari n. /
 - astenuti n. 3 (Mazzon; Stangl; Borin)
- espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami e l'intera premessa alla presente, quali parti integranti e sostanziali del suo dispositivo;
- 2) di procedere, alla luce delle modifiche statutarie di Asco Holding s.p.a. e di tutto quanto sopra analizzato e richiamato, con particolare riferimento alla sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 del 5/04/2018, che ha annullato la deliberazione consiliare n. 16 del 28/09/2017, a riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da atto di ricognizione di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di mantenere le seguenti partecipazioni:
 - società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione
 - società ASCO HOLDING S.P.A. - con interventi di razionalizzazione come da punto 4 seguente
- 4) di confermare :
 - la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere alla alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio (intervento di razionalizzazione);
 - il rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- 5) inoltre:
 - di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
 - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_2 **(a)**

Denominazione società partecipata: ASCO HOLDING S.P.A. **(b)**

Tipo partecipazione: Diretta **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e) rif. Alla Holding (2017)	0
Numero medio dipendenti (e) rif. Al gruppo (2017)	704
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	27.354.325,00
2016	21.983.884,00
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.889,00

	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Costo del personale (f) Rif. Alla Holding	0,00	0,00	0,00
Costo del personale (f) Rif. Al Gruppo	23.819.000,00	26.461.000,00	26.456.000,00
Compensi amministratori	28.800,00	42.982,00	42.982,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00	71.941,00	71.941,00

FATTURATO	Rif. Alla Holding	Rif. al Gruppo
2017	129.906,00	541.470.000,00
2016	18,00	506.485.000,00
2015	106.831,00	590.613.000,00
2014	386.124,00	594.497.000,00
2013	171.899,00	677.465.000,00
FATTURATO MEDIO 2015-2017	78.918,33	546.189.333,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In riferimento all'art. 20 c. 2 lett. b e d e all'art. 26 co. 12-quinquies, la Società, avendo natura di Holding (Società di partecipazione), realizza le attività previste dall'oggetto sociale, riconducibili alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/00, attraverso società partecipate. La stessa, quindi, gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci.

Tra i servizi strumentali è inclusa la gestione delle partecipazioni societarie affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti). Il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

L'assenza dipendenti non è pertanto ostativa al mantenimento della partecipazione, prevalendo nell'analisi condotta i benefici pubblici per la collettività, l'assenza di qualsiasi onere a carico dell'Ente per l'erogazione di servizi di carattere generale, l'economicità della gestione derivante dall'utilizzo di personale della partecipata ASCOPIAVE per lo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale. Risulta rispettata inoltre anche la soglia di fatturato minimo richiesto nel triennio precedente, come da dati del bilancio consolidato del gruppo. Ciò in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 dlvo 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

azioni da intraprendere:

Si rinvia alle modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell'oggetto sociale, rinforzo della governance della holding) le quali consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso cda.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

COMUNE DI SALGAREDA

- Provincia di Treviso -

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 07/2018

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

<<MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018>>

Il sottoscritto dott. Renato Prizzon, nella propria veste di Revisore Unico dei Conti del Comune di Salgareda,

PREMESSO

- Che il giorno 24 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, il sig. Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Demis Barucco, ha trasmesso al sottoscritto dott. Renato Prizzon la richiesta di parere sulla proposta di delibera del Consiglio comunale di cui in oggetto;
- che la proposta di deliberazione verrà presentata per l'approvazione nella seduta consiliare fissata presumibilmente per il giorno 27 settembre 2018;

VERIFICATO

- Il contenuto, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa che si compone, oltre che della proposta di deliberazione, dei seguenti documenti:
 - o Schema di modifica statutaria della Asco Holding SpA;
 - o Il parere legale dello studio Macci di Cellere Cangemi dell'8 agosto 2017;
 - o Il parere legale dello studio Bonelli Erede del 9 luglio 2018;
 - o La relazione del CdA di Asco Holding SpA sulla modifica statutaria del 2 luglio 2018;
 - o La delibera numero 16 del 28 settembre 2017 del Consiglio Comunale di Salgareda;
 - o Il ricorso al Tribunale di Venezia del 10 luglio 2018 del comune di Spresiano e altri;
 - o La risposta dello studio Bonelli Erede del 18 luglio 2018 al ricorrente comune di Spresiano e altri;
 - o La comunicazione Asco Holding SpA del 25 agosto 2018 avente per oggetto "Risultati in merito all'esercizio di recesso ... (omissis);
 - o La sentenza TAR Veneto del 5 aprile 2018
 - o La valutazione di Asco Holding SpA da parte di KPMG del giugno 2018.

CONSIDERATO CHE

dalla proposta di delibera di Consiglio e dalla documentazione allegata emergono con chiarezza ed esaustività gli elementi necessari a valutare la correttezza formale e sostanziale dell'operazione societaria oggetto di delibera;

TENUTO CONTO CHE

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti" ... Omissis ... "Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato

art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...”(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: “... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”

RICHIAMATO

l'art. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” del D. Lgs. 75/2016 secondo cui:

- “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis...”
 - “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; “

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 25.09.2018 dai relativi responsabili

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

San Donà di Piave, 26 settembre 2018

Il Revisore
- dott. Renato Prizzon -



- di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- Di aggiornare, per quanto necessario, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.

La presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. / e astenuti n. 3 (Mazzon;Stangl; Borin), espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ghedin Daniela

PARERI E VISTI

- ☐ in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 25-09-2018

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

- ☐ in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 25-09-2018

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

- 3 OTT 2018

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il
consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. e vi rimarrà per 15 gg.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

- 3 OTT 2018

li,



IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Pillon Paola